



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	TRASPORTI- ECOLOGIA E AMBIENTE PARCHI - VERDE PUBBLICO - TUTELA ANIMALI - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

N. 191 /GEN del 12 MAR. 2012 N. 90 /III DEL 08 MAR. 2012

**Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno 2012, addì 07/03/2012 alle ore 12,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n.163/2006;

Visto il D.P.R. n. 554/99;

Vista la delibera di G.C. n. 36 del 02/02/2012 con la quale sono stati confermati, sino al 30/04/2012, gli affidamenti alla ditta "Galileo Galilei" di Latina, alla ditta "La Mimosa" di Fondi e si è dato atto che ulteriori cani catturati presso il territorio comunale potranno essere ospitati presso il "Canile dei Lepini" di Supino;

Dato atto che anche il canile sanitario-rifugio denominato "Dog's Village" di Gaeta si è reso disponibile per il ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti catturati sul territorio di Terracina;

Considerato che occorre approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

Per motivazioni in narrativa espresse:

- 1) Di dare atto che anche il canile sanitario-rifugio denominato "Dog's Village" di Gaeta si è reso disponibile per il ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti catturati sul territorio di Terracina e che, pertanto, gli stessi potranno essere ospitati presso detto canile;
- 2) approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente determinazione relativo alla ditta "Dog's Village" di Gaeta per la custodia mantenimento e cura dei cani presso detta struttura;
- 3) dare atto che la somma necessaria risulta impegnata con deliberazione di G.C. n. 36 del 02/02/2012;
- 4) dare atto che il presente provvedimento:
 - ha effetto immediato non comportando ulteriori oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
 - va pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune.

CONVENZIONE

tra

Comune di TERRACINA e _____

per

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO ED EVENTUALI TRATTAMENTI SANITARI, DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 281/91, DELLA LEGGE REGIONALE 34/97 E DELLA DELIBERA REGIONALE 43/10

L’anno duemiladodici il giorno 24 del mese di febbraio presso la sede municipale del Comune di Terracina in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 36 del 02/02/2012 e della determina del Servizio di Segreteria n. 42 del 13/02/2012;

TRA

Il Comune di Terracina (LT), codice fiscale 00246180590, rappresentato dal Dott. Alfredo Sperlonga, nato a Terracina il 16/03/1974 C.F. SPRLRD74C16L120J, selettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

E

La Ditta _____ con sede a _____, partita iva _____ rappresentata per questo atto dall’Amministratore Sig. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____;

PREMESSO

che il Comune di Terracina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 deve assicurare il ricovero la custodia e il mantenimento dei cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale;

ATTESO

che il Comune di Terracina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 e della Delibera Regionale nr° 43/10, deve garantire la disponibilità di una struttura adeguata per lo svolgimento delle funzioni sanitarie come da elenco in Tabella 1 dell’ Allegato A della Delibera Regionale nr° 43/10;

RILEVATO

che il Comune di Terracina non dispone al momento di strutture idonee atte ad assicurare tali adempimenti per tutti gli animali catturati presso il territorio comunale e che tali strutture le avrebbe ravvisate nella disponibilità della ditta _____ - “_____” di _____;

RITENUTO

che il Comune di Terracina può ricorrere, ai sensi dell’articolo 18 della citata Legge Regionale 34/97, all’affidamento di animali da ospitare presso strutture private convenzionate;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

Il Comune di Terracina, come sopra rappresentato, affida il servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani vaganti catturati nel territorio comunale alla ditta _____, che accetta.

La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento, dei cani vaganti secondo le modalità della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Lo svolgimento del servizio inerente la presente convenzione riguarda la presa in pensione (ricovero, custodia, mantenimento e cure mediche da apportare agli animali ivi ricoverati) dei cani catturati sul territorio del Comune di Terracina.

Il servizio de quo viene affidato fino al 30/04/2012 a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, salvo rinnovo e/o proroga, con accordo delle parti, nei limiti e contenuti previsti dalla

vige ART. 3 - CANILE SANITARIO: PERIODO DI OSSERVAZIONE, TRATTAMENTI SANITARI

I cani vaganti catturati, nel caso in cui il canile sanitario sito presso il canile comunale non possa ospitare ulteriori cani, andranno preventivamente indirizzati al canile _____, per ivi essere sottoposti, da parte del Servizio Sanitario AUSL, ai trattamenti previsti dalla D.G.R 43/2010

ART. 4 - PRONTO SOCCORSO (eventuale)

Per gli animali ospiti della struttura rifugio che dovessero rendersi necessarie cure non preventivabili, il comune inviante dovrà disporre immediato trasferimento presso struttura di Pronto Soccorso di proprio gradimento e con spese a proprio carico.

A tal fine il Direttore Sanitario delle strutture invierà richiesta di intervento di pronto soccorso ed il comune ospitante è tenuto a provvedere entro le 6 ore lavorative successive,

In mancanza di indicazioni entro il termine pattuito il Direttore Sanitario provvederà a disporre il ricovero dell'animale presso adeguata struttura sanitaria con spese accessorie tutte a carico del comune inviante. L'entrata e l'uscita dal Pronto Soccorso verrà formalmente comunicata anche al Servizio Veterinario competente per territorio.

ART. 5 - CANILE RIFUGIO

All'interno del canile rifugio accedono gli animali che hanno terminato la permanenza nel canile sanitario. Accedono alla struttura rifugio anche gli animali inviati su disposizione della Autorità Giudiziaria in custodia od ospitati su disposizione del Sindaco del comune inviante.

E' fatto assoluto divieto di ingresso alle strutture rifugio per quegli animali che non hanno completato la c.d. stabilizzazione, così come anche gli animali pericolosi, morsicatori, malati, deboli, feriti, od in assenza di corretta e completa documentazione sanitaria ed amministrativa.

Tali animali troveranno ricovero in analoghe strutture adeguate alle esigenze specifiche e compatibili con la delicatezza e le condizioni del caso.

Il canile rifugio è dotato di un Piano Sanitario adeguato alle esigenze della struttura e depositato presso i competenti uffici del Servizio Veterinario della AUSL ed il comune inviante è tenuto a prenderne visione.

ART. 6 - COSTO DEL SERVIZIO

La Ditta _____ si impegna ad accogliere i cani catturati nel territorio del Comune di Terracina ad un costo giornaliero per ogni cane pari ad € 3,50 più IVA omnicomprensivo.

Nel suddetto costo giornalieri sono compresi, tra l'altro, i seguenti servizi:

ricovero in canile sanitario;

ricovero in canile rifugio;

ricovero dedicato, quando trattasi di cuccioli sino al settimo mese di età e/o per cagne

in allattamento e/o gestazione;

cani aggressivi, mordaci, pericolosi per l'uomo e per i simili, e per quelli appartenenti alle razze considerate pericolose

cani malati, e/o bisognevoli di cure o terapie cicliche e/o protratte nel tempo;

cani per i quali sia stata ufficialmente diagnosticata la malattia della leishmania;

cani di razza Pit Bull, meticci Pit Bull, loro incroci e/o loro derivati;

trasporto da e per qualsiasi struttura;

smaltimento carcasse;

ricovero e trattamenti presso il pronto soccorso;

__altro_____

ART. 7 - PAGAMENTI

Alla sottoscrizione della presente convenzione il Comune affidante comunica i dati di bilancio ed i capitoli di spesa che consentono la copertura delle spese scaturenti dalla presente convenzione.

Il pagamento del servizio avverrà, su presentazione di regolare fattura posticipata, entro il 60° giorno del mese successivo alla data di emissione della stessa al protocollo generale del Comune e previa rilevazione del numero dei cani assegnati e presenti nella struttura, sulla base delle risultanze della documentazione agli atti.

A tal fine il Comune affidante è tenuto a verificare direttamente la corrispondenza dei dati mensili ricevuti con quanto riportato in anagrafe canina regionale. La eventuale mancanza di tale verifica e/o la non corrispondenza di tali dati in anagrafe, non dipendendo dalla struttura ospitante, non potrà essere invocata a pretesto per il mancato e puntuale pagamento delle spettanze dovute.

L'importo delle spettanze sarà calcolato computando il prezzo unitario per il numero delle presenze di animali nella struttura, come desunto dal prospetto allegato allo stesso documento fiscale. In caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ANIMALI

Il mancato pagamento nei termini pattuiti autorizza l'affidatario a sospendere l'ingresso di ulteriori animali, senza nessuna preventiva comunicazione, fermo restando il diritto ad agire per la riscossione di quanto maturato.

La sospensione del servizio verrà tempestivamente comunicata al Servizio Veterinario competente concedendo comunque un periodo di mesi 1 nel quale verrà garantito il ricovero per le necessità del Servizio Veterinario competente nei casi di urgenze, emergenze e catture di cani morsicatori e/o potenzialmente pericolosi per la sicurezza e la pubblica incolumità.

ART. 9 - STRUTTURA DI RICOVERO - REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE

La struttura di ricovero destinata ad ospitare i cani oggetto della convenzione dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare:

- Autorizzazioni Sanitarie rilasciate dal Comune di _____;
- Ambulatorio Veterinario;
- Box con dimensioni riferite ai parametri minimi fissati dal D.Lgs. n° 116/92;
- Box adibiti a finalità contumaciali;
- Locale infermeria;
- Locale preparazione razioni alimentari;
- Impianto frigorifero per la temporanea custodia delle carcasse.

ART. 10 - DECESSO, FUGA, AFFIDAMENTO A TERZI

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Terracina ed al Servizio Veterinario ASL; tale comunicazione dovrà essere seguita in forma scritta.

Lo smaltimento delle carogne sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del Reg. Comunitario 1774/02.

Nel caso di cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, il titolare dovrà darne immediatamente comunicazione al Servizio Veterinario competente per le dovute variazioni anagrafiche.

ART. 11 - VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI

La attività di controllo e vigilanza viene svolta dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

L'Amministrazione Comunale ed il Servizio Veterinario della ASL potranno richiedere modifiche, accorgimenti particolari e quanto altro ritenuto necessario al fine di garantire il benessere animale, purché tali richieste rientrino nelle disposizioni della citata Legge Regionale 34/97.

ART. 12 - INGRESSO PER ADOZIONI

Al fine di favorire le adozioni dei cani ricoverati, il canile garantirà l'apertura al pubblico

In ogni caso all'interno delle strutture dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario e dai Servizi Veterinari.

ART. 13 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

All'interno della struttura è garantita la presenza di Associazione Animalista riconosciuta come da Delibera Regionale 43/10; tale Associazione viene accreditata presso il Comune affidante ed il Servizio Veterinario competente. Non viene comunque preclusa la presenza di ulteriori Associazioni Animaliste purché riconosciute ed accreditate presso il Comune affidante.

Le ulteriori Associazioni Animaliste di volontariato dovranno in ogni caso osservare scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari competenti.

ART. 14 - VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

Al fine di incentivare le adozioni è garantito l'ingresso nelle strutture rifugio al personale volontario appartenente ad Associazioni Animaliste riconosciute.

Il personale volontario che intende svolgere attività di sgambamento e socializzazione degli animali, dovrà esibire preventivamente attestati di qualifica di possesso di idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. In ogni caso il personale volontario delle Associazioni che intende accedere all'interno delle strutture ospitanti gli animali, dovrà produrre copia ed esibire originale di certificato di copertura assicurativa inerente i rischi derivanti dall'espletamento delle attività a contatto con gli animali. In difetto di copertura assicurativa è tassativamente precluso l'ingresso alle strutture ospitanti.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta affidataria dichiara di essere in possesso di regolare polizza assicurativa al fine di coprire i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà provvedere con proprio personale, quotidianamente, alla alimentazione dei cani

affidati, alla pulizia e disinfestazione dei box utilizzando esclusivamente prodotti e presidi sanitari previsti dalla legge. Inoltre dovrà:

- registrare gli animali introdotti su apposito registro che sarà tenuto aggiornato in entrata ed in uscita, annotando altresì le adozioni ed i decessi, lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.
- promuovere l'affidamento dei cani da esso custoditi.

ART. 17 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDANTE

Il Comune affidante dovrà provvedere a garantire l'effettivo pagamento delle spettanze pattuite entro i termini convenuti nella presente convenzione riconoscendo che il perfetto e puntuale pagamento di quanto convenuto è condizione essenziale per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni richieste.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Non farà carico all'affidatario, se non diversamente pattuito, la cattura ed il trasporto degli animali, così come la sterilizzazione dei cani catturati, le cure sanitarie, le profilassi, e le spese di smaltimento delle carcasse a norma di legge.

ART. 19 - SOPPRESSIONI

Così come disposto dalla L.R. 34/97 il Responsabile Sanitario della struttura convenzionata potrà disporre la soppressione in modo eutanasico dei cani ospitati presso le strutture della ditta affidataria, laddove ricorrano circostanze di gravi malattie, malattie incurabili e/o comprovata pericolosità.

ART. 20 - ADOZIONI

La Ditta _____ è sin da ora autorizzata a consegnare ai privati che abbiano formalizzato regolare richiesta di adozione, i cani ospitati del comune di Terracina.

La richiesta di adozione dovrà essere consegnata alla AUSL di competenza per i necessari adempimenti anagrafici. Tale operazione verrà altresì annotata sul registro di carico e scarico.

ART. 21 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Terracina si riserva il diritto di poter effettuare presso la struttura ospitante, ogni e qualsiasi controllo ritenga necessario al fine di verificare che il servizio sia svolto nel rispetto delle condizioni pattuite. L'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria all'azione di controllo e vigilanza. Per ogni accesso verrà redatto un verbale.

ART. 23 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

In caso di inadempienze da parte della ditta _____, il Comune procederà alla contestazione per iscritto di quanto riscontrato, assegnando un termine per la loro rimozione in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà considerare la convenzione risolta di diritto.

ART. 24 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire entro 65 gg. dalla avvenuta consegna presso la struttura convenzionata, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani in ingresso nella struttura.

Tali eventi verranno tempestivamente comunicati al Servizio Sanitario competente e registrati sul registro di carico e scarico.

ART. 25 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, che consta di nr. 4 (quattro) pagine, viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini di eventuale registrazione, dando atto che la presente convenzione verrà registrata nelle forme di legge solo in caso d'uso.

ART. 26 - FORO GIUDIZIARIO

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione si conferma la competenza territoriale e giurisdizionale del Foro di Latina.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile.

LETTO e SOTTOSCRITTO

COMUNE di _____

Il Responsabile del Procedimento
Mario Maresca

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Alfredo Sperlonga



Terracina, 07 MAR. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 12 MAR. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATO
Massimo Caringi

Il Segretario Generale

Dott. MARCO RAPONI

Terracina, 12 MAR. 2012